

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII[^] Legislatura

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori VERDUCCI,

Disposizioni per il recupero degli edifici storici ed architettonici danneggiati o distrutti dal sisma del 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria

RELAZIONE

Onorevoli Senatori - A seguito del grave evento sismico che ha colpito le zone del centro Italia nel 2016 si impone un intervento normativo concreto al fine di riattivare l'economia dell'Italia centrale con lo scopo di aiutare le popolazioni che vivono nelle aree colpite dal sisma creando le condizioni necessarie per una loro permanenza nelle suddette aree. Il turismo è una delle principali fonti di finanziamento per molti Comuni e genera effetti economici positivi su tutta la popolazione residente. Bisogna dunque tutelare e valorizzare il patrimonio artistico e culturale delle Regioni colpite dal terremoto, per garantire il turismo culturale al loro interno ed in particolare nelle città d'arte.

Il sisma è stato definito "devastante" per gli ingenti danni che ha inflitto al patrimonio artistico e culturale italiano tanto da indurre il Ministro dei beni culturali ad attivare un'unità di crisi per la tutela del patrimonio nelle aree colpite. In base ai dati forniti dal Ministero dei beni culturali sono più di 290 gli edifici storici, i monumenti, le chiese e i monasteri di valore inestimabile danneggiati dal terremoto. I danni al patrimonio architettonico hanno interessato numerosi Comuni, a partire da Amatrice, inserita nel 2015 tra i "borghi più belli d'Italia", ed oggi quasi completamente distrutta, colpendo città storiche, da un punto di vista architettonico e culturale, come Norcia, Camerino, Macerata, Tolentino e San Ginesio. Numerosi altri Comuni hanno subito danneggiamenti al patrimonio artistico di minore o maggiore entità che richiedono urgenti interventi di ristrutturazione o di messa in sicurezza.

La Protezione Civile al fine di attivare il Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea (FSUE), ha trasmesso a Bruxelles, tramite la Rappresentanza permanente d'Italia, il fascicolo completo relativo alla stima dei danni causati dagli eventi sismici del 2016 che hanno interessato l'Abruzzo, il Lazio, le Marche e l'Umbria quantificandoli in 23 miliardi e 530 milioni di cui 12,9 miliardi si riferiscono ai danni relativi agli edifici privati e 1,1 miliardi di euro agli edifici pubblici. Inizialmente i danni al patrimonio culturale ammontavano a 541 milioni di euro, ma a seguito dell'integrazione del documento, in accordo con le Regioni colpite, che tiene conto anche degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 si è evidenziato un notevole aggravamento della situazione emergenziale ed un incremento dei danni al patrimonio culturale pari a 2,5 miliardi di euro.

È evidente che lo Stato non è in grado di far fronte da solo ai tanti problemi generati dal sisma. Occorre, dunque, predisporre misure che creino le condizioni per attrarre quanto più possibile i finanziamenti privati capaci di sostenere nelle aree terremotate

interventi immediati sui beni colpiti. Una delle vie proposte è quella di rafforzare gli strumenti vigenti di agevolazione fiscale a sostegno del recupero e della valorizzazione del patrimonio culturale. Implementando le erogazioni liberali e le sponsorizzazioni è possibile, infatti, attrarre e coinvolgere i privati nelle operazioni di recupero, restauro e conservazione dei beni colpiti nelle aree terremotate delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e di attivare cantieri per il recupero e la conservazione degli edifici storici ed architettonici ad alto richiamo mediatico che possano contribuire alla ripresa di tali zone.

Nel merito, l'articolo 1 del disegno di legge introduce due misure fiscali finalizzate ad agevolare il recupero e la ricostruzione degli edifici storici ed architettonici colpiti dal sisma del 2016 con lo scopo di riportare i Comuni colpiti al loro antico splendore.

La prima misura prevede che alle erogazioni liberali effettuate da persone fisiche ed enti commerciali si applica un credito d'imposta del 65 per cento delle spese sostenute nei limiti, rispettivamente, del 20 per cento del reddito imponibile delle persone fisiche e degli enti non commerciali e del 10 per mille ai soggetti titolari di reddito d'imposta.

La seconda misura prevede che al contribuente che eroga contributi per la sponsorizzazione di beni culturali danneggiati nelle aree territoriali delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici nell'anno 2016, si applica la detrazione del 19 per cento degli oneri sostenuti per tali finalità.

L'articolo 2, infine, reca la copertura finanziaria del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

(Disposizioni per il recupero degli edifici storici ed architettonici colpiti dal sisma del 2016)

1. Al fine di favorire il recupero degli edifici storici ed architettonici nelle aree territoriali delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici nell'anno 2016, all'articolo 17 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: << 1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, è riconosciuto, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2022, nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile alle persone fisiche e agli enti non commerciali e nei limiti del 10 per mille ai soggetti titolari di reddito d'imposta.>>

2. Al contribuente che eroga, ai sensi degli articoli 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e agli articoli 19 e 151 del decreto legislativo 18 aprile del 2016, n. 50, contributi per la sponsorizzazione di beni culturali danneggiati nelle aree territoriali delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici nell'anno 2016, è riconosciuta la detrazione per oneri di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 2

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.>>